



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DISTRETTUALI PER LA
PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA DEL
DISTRETTO DI CARATE BRIANZA (MI)**

***Approvato con deliberazione C.C. n°21 del 26-04-2001
Modificato con deliberazione C.C. n°30 del 27-06-2007***



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme relative alla composizione, alle competenze, all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi necessari alla predisposizione ed all'attuazione dei Piani di Zona del Distretto di Carate B.za (MI).
2. La premessa costituisce parte integrante del regolamento.

Art. 2 - Validità

1. Il presente regolamento ha validità per cinque anni e potrà essere successivamente riconfermato per esplicita decisione dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona.

TITOLO II - ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI PIANI DI ZONA

Art. 3 Composizione dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è composta dai Sindaci dei Comuni di Albiate – Besana in Brianza – Biassono – Briosco – Carate Brianza – Lissone – Macherio – Renate – Sovico – Triuggio – Vedano al Lambro – Veduggio con Colzano – Verano Brianza.
2. I Sindaci possono essere sostituiti da assessori o consiglieri comunali da loro delegati.

Art.4 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti.
2. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona partecipano, senza diritto di voto, in funzione di supporto tecnico, i membri dell'Ufficio di Piano.
3. L'Ufficio di Piano cura la verbalizzazione delle Assemblee e la preparazione della documentazione tecnica necessaria.
4. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona partecipano, altresì, su invito e senza diritto di voto, il Responsabile Generale dell'ASL 3 o suo delegato, il Responsabile e il Coordinatore sociale del Distretto socio sanitario di Carate B.za (MI).

Art. 5 - Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è presieduta da un presidente eletto fra i propri componenti con voto palese a maggioranza assoluta degli stessi. Nel caso lo chiedano un terzo dei componenti si procede con voto segreto.
2. Con le stesse modalità viene eletto il Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Presidente e Vice-presidente rimangono in carica per la durata di cinque anni.
4. Qualora i componenti eletti Presidente e vice presidente cessino di ricoprire le funzioni che permettono loro di far parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, si procede a nuove elezioni.

Art. 6 - Competenza del Presidente

1. Al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona spettano le seguenti competenze:
 - a) rappresentare istituzionalmente l'intera Assemblea, tutelarne la dignità e le funzioni, curare i rapporti con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, la Conferenza dei Sindaci e il Tavolo Interdistrettuale dei Piani di Zona afferenti l'Azienda Sanitaria Locale MI 3;
 - b) assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti, stabilire l'ordine delle votazioni, controllare e proclamare il risultato.
 - c) convocare l'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona di norma con cadenza mensile, o quando lo richiedano almeno quattro componenti;
 - d) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea congiuntamente al Sindaco del comune capofila o suo delegato, tenuto conto delle proposte dei singoli componenti, sentito l'Ufficio di Piano;
 - e) assicurare ai rappresentanti delle amministrazioni comunali una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona;
 - f) firmare le deliberazioni scaturenti dalle decisioni prese dall'Assemblea;

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Durante le sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.
2. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, è facoltà dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona invitare, i rappresentanti del privato sociale, i tavoli d'area, il tavolo di sistema, i rappresentanti dell'ASL MI3 o delle Aziende Ospedaliere di Monza e Vimercate o comunque a qualsiasi consulente esterno venga ritenuto utile al fine dell'ottimale svolgimento dei lavori.
3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono riservate ai Sindaci o loro delegati qualora l'argomento da discutere riveste natura politica.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) la definizione del Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali nell'ambito del Distretto socio-sanitario, da approvarsi tramite accordo di programma, ai sensi dell'art.19 della legge 328/00;
 - b) la determinazione degli indirizzi da osservare nei rapporti con gli enti operanti nell'ambito sanitario e socio-sanitario (Asl, Azienda ospedaliera, ...);
 - c) la determinazione delle linee guida delle politiche sociali in ordine ai servizi gestiti in forma associata ed agli interventi distrettuali;

- d) la proposta per l'istituzione di nuove unità di offerta in forma associata e delle loro modalità di gestione;
- e) la definizione delle convenzioni, dei regolamenti di funzionamento e dei piani tecnici dei servizi e degli interventi associati, da sottoporsi all'approvazione dei Consigli Comunali degli enti interessati, per quanto di competenza.
- f) la definizione di accordi di programma e convenzioni con i soggetti di cui all'art.1, comma 4, e art.6 della legge 328/00, per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato di servizi e prestazioni sociali, da sottoporsi all'approvazione dei Consigli Comunali degli enti interessati, per quanto di competenza.
- g) la definizione dei criteri di riparto delle risorse economiche distrettuali e degli oneri relativi ai servizi ed interventi socio assistenziali distrettuali;
- h) la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vicepresidente;
- i) la nomina e la revoca del Coordinatore del Responsabile e dei componenti dell'Ufficio di Piano;
- j) la nomina e la revoca del comune capofila;
- k) la determinazione delle priorità e degli indirizzi di lavoro per i tavoli d'area;
- l) la verifica ed il controllo delle attività degli organismi costituiti nell'ambito del Piano di Zona.

Art. 9 - Forme di votazione

1. Ogni componente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona ha diritto ad un voto.
2. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Assemblea esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
4. Ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto l'unanimità in prima votazione, la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione.
5. La votazione non può validamente avere luogo se durante la stessa i componenti non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

TITOLO III - COMUNE CAPOFILA

Art. 10 - Individuazione e compiti del Comune capofila

1. Il Comune capofila del Distretto Socio Sanitario di Carate Brianza, per ciò che attiene la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Zona, viene stabilito dall'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, per la durata di cinque anni rinnovabili.
2. I compiti del Comune capofila sono:
 - a) curare il recapito dell'avviso di convocazione, completo di data, sede e ora dell'adunanza e indicazione dei temi in trattazione, almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la riunione, corredato dalle proposte relative agli argomenti trattati;

- b) porsi come referente amministrativo nei confronti della Regione, della ASL Mi3 e degli organismi interdistrettuali relativamente agli atti attinenti il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario di Carate Brianza;
- c) fornire il supporto logistico, strumentale, amministrativo, all'Ufficio di Piano ed ai vari organismi previsti dal presente regolamento;
- d) presiedere per il Distretto agli adempimenti connessi ai flussi economici legati ai fondi distrettuali ed in particolare al fondo nazionale per le politiche sociali (compilazione del debito informativo distrettuale – accertamento e gestione delle entrate e delle uscite in base alle indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona);
- e) promuovere e gestire la circolazione delle informazioni relative al processo legato ai Piani di Zona (trasmissione verbali, messa in rete degli atti e dei documenti necessari al processo);
- f) istituire e mantenere l'archivio relativo agli atti del Piano di Zona;
- g) garantire la trasparenza degli atti amministrativi.

Art. 11 - Il Sindaco del Comune Capofila

1. Il Sindaco del Comune capofila o l'Assessore delegato congiuntamente al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona rappresenta il Distretto nelle occasioni ufficiali, cura i rapporti con la Regione, l'ASL MI3, le Aziende Ospedaliere di Monza e Vimercate, i soggetti di cui all'art.1, comma 4, e all'art.6 della legge 328/00, relativamente alle politiche sociali distrettuali.
2. Sovrintende al funzionamento dell'apparato di supporto amministrativo all'Ufficio di Piano, agli organi di governo dei Piani di Zona, e ai tavoli in esso costituiti.

TITOLO IV - UFFICIO DI PIANO

Art. 12 - Composizione dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è composto da personale distaccato dai comuni del Distretto, e dipende funzionalmente dall'Assemblea dei Sindaci.
2. I membri dell'Ufficio di Piano, almeno in numero di quattro, sono scelti nominativamente tra i responsabili o i tecnici dei servizi sociali.

Art. 13 - Nomina del Coordinatore, del Responsabile e dei membri dell'Ufficio di Piano

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona nomina i componenti dell'Ufficio di Piano, scegliendoli fra i nominativi proposti da ciascun Sindaco o Assessore/Consigliere delegato, che ne indica anche la disponibilità, in modo da garantire adeguata rappresentanza alle due macro zone del distretto ed alle diverse dimensioni demografiche dei tredici comuni.
2. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona nomina il Coordinatore e il Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano, scegliendolo all'interno dell'Ufficio di Piano tra i

componenti che abbiano funzione di dirigente o di responsabile, sentito il parere dei Responsabili dei Servizi Sociali,

3. In caso di sostituzione del Coordinatore, del Responsabile o dei membri dell'ufficio di piano viene previsto un congruo periodo di affiancamento tra i membri uscenti e i nuovi per permettere un adeguato passaggio di consegne.
4. I membri dell'ufficio di piano rimangono in carica per cinque anni.

Art.14 - Competenze dell'Ufficio di Piano

1. All'Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:

a) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona:

- predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'assemblea dei sindaci;
- partecipazione al tavolo interdistrettuale, e agli altri tavoli tecnici costituiti in ambito ASL o provinciali;
- interfaccia per i rapporti tecnici distrettuali con ASL MI3 e altri enti o organismi, distrettuali, provinciali e regionali;

b) Coordinamento tavolo gestionale/tecnico, tavolo di sistema, tavoli d'area adulti, minori, handicap, anziani, sia istituzionali che allargati, gruppi tecnici dei servizi e dei progetti:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- definizione di un referente per la cura della verbalizzazione degli incontri dei tavoli;
- trasmissione dei verbali dei tavoli;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'assemblea dei sindaci;
- coordinamento del lavoro dei gruppi tecnici dei servizi e dei progetti tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'assemblea dei sindaci;

d) Formazione:

- cura della predisposizione di un piano formativo distrettuale per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale.

e) Segreteria:

- gestione archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione del debito informativo regionale;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi.

e) Gestione budget unico distrettuale

- ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, o provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità

con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;

- assolvimento del debito informativo legato all'attuazione del Piano di Zona verso l'Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia;

f) Gestione servizi e progetti distrettuali:

- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovracomunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- coordinamento dei servizi e dei progetti sovracomunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nel comma 4 dell'art.1.

g) Controllo:

- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni del Distretto al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali nei tempi indicati dall'Assemblea dei Sindaci;

TITOLO V - ASSEMBLEA DEL PRIVATO SOCIALE E TAVOLO DI SISTEMA

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea del privato sociale distrettuale

1. L'Assemblea del privato sociale è aperta ai soggetti che nell'ambito del distretto operano nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in particolare:
 - a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
 - b) organismi della cooperazione;
 - c) associazioni e enti di promozione sociale (associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale);
 - d) fondazioni;
 - e) enti riconosciuti da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, operanti nel settore.
 - f) enti di patronato;
 - g) organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte nel registro generale regionale).
2. L'Assemblea del privato sociale distrettuale è convocata in caso di necessità e comunque almeno una volta l'anno.

Art.16 - Prerogative dei partecipanti all'Assemblea del privato sociale distrettuale

1. I componenti dell'Assemblea del privato sociale hanno titolo per partecipare al lavoro dei Tavoli d'area allargati per quanto di loro competenza.
2. I partecipanti all'Assemblea del privato sociale hanno titolo per aderire all'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona per quanto riguarda gli obiettivi di propria competenza.
3. Tra i firmatari dell'Accordo di Programma e gli aderenti all'accordo di programma viene costituita una partnership per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.

Art. 17 – Composizione del tavolo di sistema

1. Il Tavolo di sistema è composto dai membri dell'Ufficio di Piano, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e dai rappresentanti dell'assemblea del privato sociale eletti nel numero e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il Tavolo di sistema è presieduto di norma dal Responsabile dell'Ufficio di Piano che ne cura le convocazioni.
3. L'Assemblea del Privato Sociale elegge i propri rappresentanti nel numero di 7 e così ripartiti:
 - n. 2 rappresentanti scelti tra le organizzazioni di volontariato;
 - n. 2 rappresentanti scelti tra gli organismi della cooperazione;
 - n. 3 rappresentanti scelti tra associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni, enti riconosciuti dalle confessioni religiose, enti di patronato.
4. Nell'esprimere le proprie rappresentanze l'Assemblea ha cura di salvaguardare la presenza di organismi che operino in tutte le aree di intervento socio assistenziale (minori – adulti – anziani – disabili).
5. In caso di mancanza di candidature relative a una delle categorie di ripartizione di cui al comma 3 è facoltà dell'Assemblea del privato sociale assegnare le stesse candidature ad altra categoria. Tale decisione viene presa a maggioranza dei partecipanti e tramite votazione palese.
6. I rappresentanti dell'Assemblea del privato sociale eletti al Tavolo di Sistema rimangono in carica per 2 anni.
7. I Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri Comunali dei comuni del Distretto di Carate Brianza non possono essere eletti rappresentanti dell'Assemblea del privato sociale.

Art. 18 - Competenze del Tavolo di Sistema

1. Al Tavolo di sistema sono attribuite le seguenti competenze:
 - garantire l'uniformità delle modalità di lavoro dei gruppi d'area al fine di uniformare le modalità di lavoro degli stessi;
 - esprimere pareri e proposte, valevoli per la concertazione col privato sociale, relativamente agli atti di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del distretto;
 - trattazione di tematiche trasversali ai vari gruppi d'area (accesso ai servizi, ricognizione e considerazioni su flussi economici.
 - rappresentanza verso l'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona delle istanze provenienti dal privato sociale nell'ambito del distretto di Carate Brianza;
 - cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi ai membri dell'assemblea del privato sociale.
2. Il Tavolo di Sistema si riunisce di norma almeno sei volte l'anno.

TITOLO VI - TAVOLO GESTIONALE / TECNICO

Art. 19 - Composizione del tavolo Gestionale/Tecnico

1. Il Tavolo Gestionale/Tecnico è composto dai Responsabili e dai Tecnici dei Servizi Sociali dei tredici Comuni del Distretto di Carate Brianza.
2. Il Tavolo Gestionale/Tecnico è presieduto di norma dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano o dal Responsabile di servizio dell'Ufficio di Piano che ne curano la convocazione, l'ordine del giorno e la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 20 - Competenze del Tavolo Gestionale/Tecnico

1. Al Tavolo Gestionale/Tecnico sono attribuite le seguenti competenze:
 - espressione del parere tecnico-amministrativo e predisposizione delle proposte degli atti attinenti i Piani di Zona e la programmazione zonale;
 - cura della rispondenza della programmazione distrettuale con quella dei singoli comuni e viceversa;
 - predisposizione degli atti relativi ai vari "debiti informativi" nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Ufficio di Piano.
 - esprimere parere tecnico sui vari atti e sulle varie scelte attinenti il processo;
 - coordinamento tra gli operatori assistenti sociali di tutto il distretto;
 - raccordo tecnico tra i tavoli d'area istituzionali;
 - progettazione di interventi non afferenti alle competenze dei tavoli d'area

TITOLO VII - TAVOLI D'AREA

Art. 21 - Numero e composizione dei tavoli d'area

1. All'interno del Distretto di Carate Brianza sono individuati i seguenti Tavoli d'area:
 - Tavolo area adulti;
 - Tavolo area anziani;
 - Tavolo area disabilità;
 - Tavolo area minori.
2. I Tavoli d'area sono composti nella loro forma istituzionale dagli assistenti sociali delegati dei tredici comuni del Distretto di Carate Brianza coordinati ciascuno da un membro dell'ufficio di piano.
3. I Tavoli d'area nella loro forma allargata sono composti dai membri dei tavoli d'area istituzionali integrati dai referenti del privato sociale e dell'ASL MI 3 afferenti a quell'area.
4. L'Assemblea dei Sindaci può decidere una diversa ripartizione delle competenze dei tavoli d'area.

Art. 22 - Competenze dei tavoli d'area

1. Ai Tavoli d'area in forma istituzionale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - predisposizione proposte di progetti, regolamenti, servizi e interventi distrettuali relativi all'area di competenza;

2. Ai Tavoli d'area in forma allargata sono attribuite le seguenti funzioni:
 - raccolta e periodico aggiornamento dei bisogni territoriali attinenti all'area oggetto di analisi;
 - raccolta e periodico aggiornamento delle risorse territoriali attinenti all'area oggetto di analisi;
 - proposta di progetti di interventi distrettuali relativi all'area di competenza;
 - espressione di parere circa atti e progetti attinenti all'area su richiesta dell'assemblea dei sindaci.

3. I Tavoli d'area presentano, almeno due volte l'anno, una relazione sulla propria attività all'Assemblea dei Sindaci.